

COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(T.A.R.E.S.)**

Approvato con delibera C.C n. 21 del 28.10.2013

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| TITOLO I – NORME GENERALI | pag. | 3 |
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento | " | 3 |
| Art. 2 – Istituzione del Tributo | " | 3 |
| TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO | " | 3 |
| Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani | " | 3 |
| TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | " | 4 |
| Art. 4 – Determinazione del tributo | " | 4 |
| Art. 5 – Presupposti del tributo | " | 4 |
| Art. 6 – Soggetti passivi | " | 5 |
| Art. 7 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche | " | 5 |
| Art. 8 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. Criteri generali. | " | 6 |
| Art. 9 – Determinazione del numero di occupanti i locali | " | 7 |
| Art. 10 – Locali ed aree imponibili | " | 8 |
| Art. 11 – Locali ed aree non imponibili | " | 8 |
| Art. 12 – Riduzioni ed agevolazioni | " | 9 |
| Art. 13 – Scuole Statali | " | 10 |
| Art. 14 – Inizio e cessazione dell’occupazione e detenzione | " | 10 |
| Art. 15 – Tariffa giornaliera di smaltimento | " | 11 |
| TITOLO IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI | " | 11 |
| Art. 16 – Presupposto della maggiorazione | " | 11 |
| Art. 17 – Aliquote | " | 12 |
| TITOLO V – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE | " | 13 |
| Art. 18 – Denunce | " | 13 |
| Art. 19 – Accertamenti e controlli | " | 14 |
| Art. 20 – Riscossione e pagamenti | " | 14 |
| Art. 21 – Rimborsi | " | 15 |
| Art. 22 – Funzionario Responsabile | " | 16 |
| Art. 23 – Entrata in vigore | " | 16 |
| Art. 24 – Disposizioni transitorie | " | 16 |
| ALLEGATO "A" | " | 17 |
| APPENDICE | " | 18 |

Titolo I – norme generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per l'istituzione e la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2011 n. 214.
2. In particolare, con il presente Regolamento, il Comune di Castagnaro, di seguito denominato "Comune", esercita la potestà regolamentare attribuita ai comuni con l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D.L. 201/2011.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Istituzione del Tributo

1. Per la copertura integrale dei costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e di quelli assimilati riportati nell'allegato "B" al presente regolamento, è istituito Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi previsto dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2011 n. 214.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
3. Il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui servizi (di seguito denominato TARES) viene determinato dal Comune sulla base del Piano Finanziario, ai sensi del D.P.R. 158/99.

Titolo II – GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani

1. Il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale da un soggetto denominato "Gestore".
2. Tale servizio è qualificato come attività di pubblico interesse ed è orientato al conseguimento degli obiettivi di riciclo e di recupero di materia e di energia.
3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
4. L'attività gestionale del tributo compete al "soggetto gestore", che può coincidere o meno con il Comune ed esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della TARES, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, bollettazione, ecc.), di recupero crediti, nonché l'attività di controllo e gestione del contenzioso. Data la natura tributaria della TARES, soggetto beneficiario

¹ Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto, anche sintetico, delle disposizioni normative citate nel presente Regolamento viene riportato in Appendice.

della stessa resta il COMUNE. I rapporti tra il soggetto gestore ed il Comune vengono disciplinati secondo quanto disposto ai sensi del successivo comma 5.

5. Il soggetto gestore può essere un terzo appositamente individuato dal Comune; in tal caso i rapporti saranno regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare ovvero idoneo contratto di servizio.
6. La TARES si applica per intero limitatamente alle zone del territorio comunale ove la raccolta è obbligatoria.
7. Il servizio è obbligatoriamente istituito all'interno del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, degli insediamenti sparsi e dei centri commerciali e produttivi.
8. Trattandosi di servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa dal Comune, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati non comporta mai esonero o riduzione del tributo, tranne per quanto disciplinato dall'art. 12 del presente regolamento.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Art. 4 – Determinazione del Tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 158/1999, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5 del D.L. 31.08.2013, n. 102.
3. La tariffa è determinata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in relazione al Piano Finanziario elaborato e proposto dal soggetto gestore relativo al servizio per il periodo di cui si propone la tariffa.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali, agli oneri finanziari e a quelli di riscossione, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del medesimo servizio.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenze domestiche e non domestiche.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale, la fascia di utenza applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse distinguibile la superficie destinata all'attività svolta da quella destinata all'uso domestico è applicata la fascia di utenza dell'uso prevalente.

Art. 5 – Presupposti del Tributo

1. La TARES è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e di aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del

Codice Civile non detenute in via esclusiva, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

2. La presenza di arredo o macchinari o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo quanto disciplinato dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 – Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte operative, costituenti presupposto ai sensi del precedente art. 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse. Si considera pertanto soggetto tenuto al pagamento:
 - a) per le utenze domestiche residenti, l'intestatario della scheda della famiglia anagrafica;
 - b) per le utenze domestiche non residenti, colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento, tranne per quanto disciplinato al successivo comma 2;
 - c) per le utenze non domestiche il titolare dell'attività di impresa individuale o la società che costituisce persona giuridica;
 - d) per le occupazioni realizzate in occasione di sagre, manifestazioni, feste e similari ricorrenze, anche se patrocinate dal Comune, gli enti, le associazioni, i gruppi sportivi e altri soggetti simili che ne hanno curato l'organizzazione, anche senza scopo di lucro.
2. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente o comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la TARES è dovuta dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie, il quale sarà tenuto a dichiarare anche il numero di occupanti il locale.
3. Per i locali in multiproprietà e quelli di centri commerciali integrati, soggetto passivo della TARES è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Art. 7 – Calcolo della Tariffa per le Utenze Domestiche

1. Vengono così definite:
 - a) utenze domestiche dei soggetti residenti (UDr): le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultanti dagli archivi dell'Anagrafe comunale della Popolazione Residente, come determinato al successivo art. 9; nel caso di nuove unità abitative, si fa riferimento al certificato di abitabilità rilasciato dall'ufficio tecnico comunale, salvo quanto previsto all'art. 5 comma 2;
 - b) utenze domestiche dei soggetti non residenti (UDnr): le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito la loro residenza in un Comune diverso da Castagnaro o presso un indirizzo del Comune di Castagnaro diverso da quello risultante presso l'Anagrafe della Popolazione Residente;
2. Le UD dei soggetti residenti e dei soggetti non residenti vengono suddivise nelle seguenti sei categorie (dove n.f. sta per "nucleo familiare"):

| CATEGORIA | Sottocategoria | Descrizione |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 1 | N.f. composto da 1 componente |
| 1 | 2 | N.f. composto da 2 componenti |

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 3 | N.f. composto da 3 componenti |
| 1 | 4 | N.f. composto da 4 componenti |
| 1 | 5 | N.f. composto da 5 componenti |
| 1 | 6 | N.f. composto da 6 o più componenti |

3. Per la commisurazione del tributo verranno considerati i seguenti parametri:
- il numero dei componenti del nucleo familiare, ricavato sulla base delle indicazioni fissate all'art. 9 del presente Regolamento;
 - la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.
4. Per la determinazione della TARES viene utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Ka per la parte fissa del TARES, e Kb per la parte variabile dello stesso. I coefficienti che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Calcolo della Tariffa per le Utenze non Domestiche. Criteri Generali.

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche (UND) sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso e alla loro potenzialità di produrre rifiuti, accorpate per categorie omogenee secondo la tabella qui sotto riportata:

| Categoria | Sottocategoria | DESCRIZIONE |
|-----------|----------------|--|
| 2 | 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | 2 | Campeggi, distributori di carburanti |
| 2 | 3 | Stabilimenti balneari |
| 2 | 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 2 | 5 | Alberghi con ristorante |
| 2 | 6 | Alberghi senza ristorante |
| 2 | 7 | Case di cura e riposo |
| 2 | 8 | Uffici, agenzie e studi professionali |
| 2 | 9 | Banche e istituti di credito |
| 2 | 10 | Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli |
| 2 | 11 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze |
| 2 | 12 | Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere |
| 2 | 13 | Carrozzerie, autofficine, elettrauto |
| 2 | 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 2 | 15 | Attività artigianali di produzione di beni specifici |
| 2 | 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
| 2 | 17 | Bar, caffè, pasticcerie |
| 2 | 18 | Supermercati, negozi alimentari per la vendita di pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 2 | 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 2 | 20 | Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante |

2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione sopra riportata vengono associati, ai fini dell'applicazione della TARES, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. L'assegnazione di un'utenza ad una delle sottocategorie di cui al comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e rilevabile dalla visura camerale della C.C.I.A.A., coordinata con la visura catastale e i Doc.Fa. di accatastamento. La tariffa applicabile è di regola unica per tutta la superficie attribuibile alla medesima unità immobiliare accatastata. Fino alla completa attivazione della modalità di interscambio dei dati di cui al successivo articolo 10, comma 2, si considerano correttamente effettuate le dichiarazioni già rese dalle UND, anche quando alla medesima unità immobiliare sono attribuite più sottocategorie tra quelle elencate al comma 1.
4. Per la commisurazione della TARES verrà considerato come unico parametro la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata per ciascuna categoria in riferimento all'attività esercitata sulla base della superficie, espressa in metri quadrati, dell'immobile.
5. Per la determinazione della TARES si utilizza il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, ponderato sulla base dei coefficienti di adattamento Kc per la parte fissa della TARES, e Kd per la parte variabile della stessa. I coefficienti che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5 del d.l. n. 102 del 31.08.2013.
6. La TARES determinata secondo il comma precedente è dovuta dall'ente organizzatore solo in caso di effettiva realizzazione della relativa manifestazione.

Art. 9 – Determinazione del Numero di Occupanti i Locali

1. Uno dei parametri utilizzati per il calcolo della parte variabile del TARES delle utenze domestiche, è costituito dal numero di persone che compongono il nucleo familiare. In particolare, tale dato viene determinato d'ufficio ed esclusivamente in base alle risultanze dei fogli di famiglia in possesso dell'Anagrafe comunale della Popolazione Residente, così come rilevate nel mese in cui viene elaborata la tariffazione per la riscossione della TARES, con aggiornamento a trimestre solare, con decorrenza dal primo giorno del trimestre successivo.
2. In caso di non corrispondenza tra i dati anagrafici e quelli di fatto, si terrà sempre come unico dato valido quello anagrafico.
3. Nell'unico caso in cui all'interno del nucleo anagrafico risultino residenti dei cittadini che sono invece stabilmente domiciliati presso Comunità di Recupero, Case di Riposo, Piccole Fraternità, Parrocchie, ecc., tali componenti non verranno conteggiati ai fini del comma 1, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la causa del diverso domicilio sottoscritta dall'intestatario scheda del foglio di famiglia in cui il soggetto è residente.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica mai ed in nessun caso ai componenti del nucleo familiare residenti ma non dimoranti per motivi di studio, di lavoro o di servizio militare o civile.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali di deposito, accatastati separatamente dall'unità immobiliare residenziale e costituenti pertinenza della stessa anche se ubicate ad un diverso indirizzo, sono assoggettate a tributo per la sola TF. Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, non costituenti pertinenza di alcuna unità immobiliare residenziale ubicata nel COMUNE, vengono considerate utenze non domestiche.
6. Le variazioni della composizione del nucleo familiare in corso d'anno decorrono sempre dal primo giorno del trimestre solare successivo, procedendo pertanto a conguagli e/o recuperi conseguenti.

Art. 10 – Locali ed Aree Imponibili

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali di qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, ad eccezione dei locali di cui al successivo art. 11;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - d) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - e) i distributori di carburante per tutti i locali e le aree non escluse ed indicati dalla lettera m) del successivo articolo 11.
2. Fino alla completa attivazione della modalità di interscambio dei dati inerenti alla superficie delle unità immobiliari di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.03.2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A-B-C) assoggettabile a tributo è costituita da quella calpestable misurata sul filo interno dei muri perimetrali.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di allineamento dei dati catastali di cui al precedente comma, la superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A-B-C), sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Il Comune informerà i contribuenti relativamente alle nuove superfici adottando la forma di comunicazione ritenuta più idonea, nel rispetto delle norme di legge.
4. Per le unità immobiliari a destinazione non ordinaria, la superficie assoggettabile a tributo è costituita da quella calpestable, misurata sul filo interno dei muri perimetrali.
5. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
6. Le frazioni di metro sono arrotondate per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che sia uguale o superiore oppure inferiore a 0,5 mq.
7. Ove il dato relativo alla superficie catastale dell'immobile sia reso già disponibile dall'Agenzia del Territorio, il contribuente ha facoltà di dichiarare, alternativamente alla superficie calpestable di cui ai commi 2, 4 e 5, l'ottanta per cento della superficie catastale risultante da apposita visura.

Art. 11 – Locali ed Aree non Imponibili

1. Non sono soggetti a TARES i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno quali, ad esempio:
 - a) locali destinati esclusivamente a centrale termica;
 - b) locali, o parti di essi, occupati da forni, essiccatoi, silos, celle frigorifere, impianti a ciclo chiusi purché non destinati a lavorazione;
 - c) vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - d) cavedi, cortili interni non accessibili;
 - e) superfici delle utenze non domestiche ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, allo

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti²;

- f) locali di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a TARES tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, locali di ristoro, uffici, gradinate, ecc.
- g) edifici o parti di essi destinati allo svolgimento di qualsiasi attività di culto per la parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- h) fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata occupazione;
- i) fabbricati in corso di ristrutturazione o di edificazione, comprovata dal rilascio di permesso di costruire o di D.I.A. purché non utilizzati;
- j) locali non allacciati ai servizi di cui al comma 2 dell'art. 5 e completamente privi di suppellettili e arredamento (cosiddetti locali vuoti e privi di utenze);
- k) aree comuni del condominio;
- l) aree scoperte pertinenziali o accessorie dei locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- m) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- n) aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a parcheggio, sia di mezzi propri, che di clienti o dipendenti.

L'elenco di cui sopra non deve ritenersi esaustivo bensì di natura indicativa.

- 2. Relativamente alle UND per le quali sia documentata, su istanza presentata dall'utente con le medesime modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento, una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici destinate in modo esclusivo alla produzione dei rifiuti non rientranti nella privativa comunale, la superficie imponibile è calcolata con una percentuale di abbattimento pari al 30%. L'abbattimento concesso entra in vigore con i medesimi termini di cui all'art. 12 comma 4 del presente regolamento.
- 3. I locali e le aree non imponibili di cui ai commi precedenti dovranno comunque essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 12 – Riduzioni ed Agevolazioni

- 1. La TARES delle utenze domestiche viene ridotta, su istanza presentata dall'utente tramite la denuncia di cui all'art. 19, in considerazione dell'accertata ed obiettiva minore potenzialità di produzione dei rifiuti, nei casi di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione, ma di fatto non occupate, condotte o utilizzate, a condizione che siano possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e a condizione che risulti non locata, con dichiarazione che le stesse non verranno cedute in locazione o in comodato entro l'anno, salvo accertamento da parte del soggetto gestore: abbattimento del 30% sia della TF che della TV; considerazione del numero degli occupanti al fine della determinazione del tributo pari ad 1 (uno);

² A titolo indicativo e non esaustivo, non sono in particolare, soggette a tributo:

- ✓ le superfici destinate all'allevamento di animali e/o all'esercizio dell'attività agricola professionale;
- ✓ le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione da direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza destinate al ricovero di pazienti affetti da malattie infettive, sale di cura odontoiatrica;
- ✓ le cabine di lucidatura mobili e di verniciatura dei veicoli.

- b) abitazioni con uso limitato o discontinuo, non superiore a mesi sei all'anno, in cui abbiano fissato la residenza coloro che svolgono attività di spettacolo viaggiante, a condizione che esibiscano la prova del pagamento della tassa rifiuti giornaliera presso i comuni ove svolgono la loro attività: **abbattimento del 30% sia della TF che della TV;**
 - c) nuclei famigliari che dichiarano di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti domestici, con trasformazione biologica tramite composter, cumulo o altro sistema idoneo, solo qualora sia previsto nel capitolato speciale che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti: **abbattimento del 10% della TV;**
2. La TARES delle utenze non domestiche viene ridotta, su istanza presentata dall'utente, allo scopo di incentivare la minore produzione di rifiuti e l'utilizzo e la commercializzazione di prodotti ecocompatibili e riutilizzabili, nei casi di:
- a) attività per le quali gli utenti dimostrino il conferimento dei rifiuti assimilati ad un circuito diverso dalla privativa comunale: **riduzione della TV pari al 30%;**
 - b) attività per le quali gli utenti dimostrino, attraverso la dovuta certificazione, di aver effettuato l'avvio a recupero di una parte specifica e non indistinta dei rifiuti assimilati prodotti, ottenendo così un'accertata minore produzione di rifiuti: **riduzione della TV in misura stabilita di volta in volta dal soggetto gestore fino ad un massimo del 30%;**
 - c) attività per le quali gli utenti dimostrino di aver acquistato attrezzature in grado di effettuare un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, o il recupero del rifiuto: **riduzione della TV in misura stabilita di volta in volta dal soggetto gestore fino ad un massimo del 30%;**
4. Le riduzioni di cui al presente articolo, entrano in vigore l'anno successivo a quello di presentazione della denuncia di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
5. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi al primo, salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui all'art. 19, comma 5, del presente Regolamento al decadere delle condizioni che hanno determinato la concessione della riduzione esenzione.

Art. 13 – Scuole Statali

- 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito dalla legge 31/2008.
- 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 14 – Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

- 1. L'obbligazione al pagamento della TARES decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- 2. Per le utenze domestiche, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del Comune per effetto di cambio di indirizzo vengono considerate a decorrere dal trimestre solare successivo, dando luogo a recuperi o conguagli corrispondenti.
- 3. L'obbligazione cessa, con diritto al discarico della tariffa se di importo superiore ad € 12,00, a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata dall'utente la denuncia di cessazione, debitamente accertata.
- 4. In caso di cessazione dell'occupazione con subentro, accertata successivamente all'avvio del procedimento di riscossione coattiva, il contribuente avrà diritto allo sgravio della sola imposta, mentre sarà comunque tenuto al pagamento di tutti gli oneri accessori legati alla riscossione coattiva stessa.

Art. 15 – Tariffa Giornaliera di Smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, anche se in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è applicata la tariffa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. Viene considerato temporaneo l'uso non superiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La TARES giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla tipologia della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 30%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli appositi bollettini postali messi a disposizione dal soggetto gestore.
5. Oltre che dal soggetto gestore, la tariffa giornaliera può essere applicata anche dagli uffici comunali che si occupano della riscossione del C.O.S.A.P.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 120 minuti;
 - b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
 - c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
 - d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
7. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARES.

Titolo IV – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 16 – Presupposto della Maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esenzioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 17 – Aliquote

1. L'aliquota della maggiorazione base è stabilita, per ogni tipologia di utenza, dalle norme previste in materia di istituzione del Tributo Comunale per i Rifiuti e i Servizi³.
2. Il Consiglio Comunale può modificare in aumento la maggiorazione di cui al comma 1, fino al limite massimo imposto dalle norme di legge, unitamente alla delibera di approvazione delle tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti.
3. Per il solo anno 2013 la maggiorazione base di cui al comma 1 è riservata allo stato, e non può trovare applicazione il comma 2.

³ Al momento di prima approvazione del presente regolamento, essa è disciplinata dal comma 13 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, ed è pari ad € 0,30 al metro quadrato.

Titolo V – Denunce, accertamento, riscossione

Art. 18 – Denunce

1. I soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono presentare denuncia unica⁴ al soggetto gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata o è cessata l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
2. I soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento devono presentare entro lo stesso termine di cui al comma 1, denuncia unica per usufruire delle riduzioni di cui all'art. 12 o delle esenzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
3. La denuncia originale, di variazione o di cessazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore e messi gratuitamente a disposizione degli interessati presso l'ufficio tributi e sul sito internet del Comune.
4. Al fine di informare al meglio i cittadini, di scoraggiare l'evasione e di limitare al massimo il contenzioso, è fatto obbligo, agli addetti all'Ufficio Anagrafe, di consegnare il modello di denuncia di cui al comma 3, unitamente alle istruzioni per la compilazione dello stesso, a tutti i cittadini che richiedano la residenza nel Comune, che richiedano un cambio di indirizzo all'interno del Comune, o che contraggano matrimonio nel Comune, mantenendo poi la residenza nello stesso, invitandoli a compilarlo e a riconsegnarlo all'addetto comunale che provvederà ad effettuare l'accertamento di residenza.
5. Il mancato adempimento di quanto fissato al comma 4 da parte degli addetti all'Ufficio Anagrafe non esonera in ogni caso dall'obbligo di presentazione della denuncia, così come previsto al comma 1.
6. Non sono tenuti alla presentazione della denuncia, che verrà compilata d'ufficio, i nuovi intestatari del foglio di famiglia subentranti al precedente nei casi di variazione grado parentela per decesso, emigrazione o cambio di indirizzo del capofamiglia, sempreché non ricorrano modifiche sostanziali nelle condizioni di imponibilità.
7. In mancanza di denuncia iniziale, si tiene valida la denuncia già presentata e già inserita nella banca dati dell'ente ai fini della Tarsu.
8. Sono inoltre tenuti alla presentazione di opportuna denuncia, gli eredi di immobili i cui precedenti occupanti siano deceduti. In caso di mancata presentazione della denuncia, il soggetto gestore provvederà d'ufficio ad intestare la TARES relativa ai locali in oggetto al primo tra i nominativi indicati tra gli eredi nelle dichiarazioni di successione presentate secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e trasmesse dall'Agenzia delle Entrate al Comune, preferendo, in ogni caso, i residenti nel Comune.
9. In caso di più eredi, la TARES viene comunque intestata sempre ad uno e ad uno soltanto degli aventi diritto, con diritto di rivalsa sugli altri ai sensi di quanto disposto al Libro secondo del Codice Civile⁵.
10. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a TARES siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali e alle aree, alla loro superficie e/o destinazione che comporti un diverso ammontare della TARES o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

⁴ Per denuncia unica si intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse.

⁵ Essendo il testo normativo in questione molto ampio, esso rimane a completa disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 19 – Accertamento e Controlli

1. Le denunce di nuova utenza, di variazione o di cessazione, concernenti l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, e le denunce per la richiesta di riduzioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
2. A tal fine il soggetto gestore può:
 - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti e documenti e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze;
 - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il soggetto gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Nel caso in cui l'accesso non venga consentito o sia impossibile, il soggetto gestore è autorizzato a determinare la superficie e la destinazione dell'immobile per via induttiva, sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dagli articoli 2727 e 2729 del Codice Civile;
3. Nel caso in cui, in seguito al controllo d'ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, si accerti la non veridicità di quanto dichiarato dall'utente, esso è tenuto, oltre a quanto eventualmente da accertare ai sensi del successivo comma 5, a corrispondere una quota pari ad € 25,00 per diritti di sopralluogo che saranno riscossi mediante iscrizione diretta insieme alla Tariffa.
4. La somma di cui al comma 3 è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.
5. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia originale o di variazione, il Comune, su istruttoria del soggetto gestore, entro il termine di anni cinque dal momento in cui la denuncia è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, emette avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).
6. Per le violazioni sopra riportate si applicano le sanzioni disciplinate dai commi 40-41-42-43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
7. In caso di emissione di avviso di accertamento di cui al precedente comma 5, l'utente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per tariffa e sanzioni amministrative, come stabilite al precedente comma 6, le spese relative all'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e/o le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, in base agli importi stabiliti dall'apposito decreto del Ministero delle Finanze.

Art. 20 – Riscossione e Pagamenti

1. La riscossione ordinaria della tariffa viene effettuata dal Comune, unico ente beneficiario, in forma diretta mediante l'emissione di avvisi di pagamento sui quali è specificata, per ciascuna utenza, la somma dovuta per tributo rifiuti, maggiorazione e tributo provinciale. Verrà effettuata, di norma, in quattro rate bimestrali, dando comunque facoltà al Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle tariffe annuali, di stabilire un diverso numero di rate.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune, mediante gli strumenti ritenuti più idonei, secondo le forme alternative di versamento compatibili con le norme di legge.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, entro il quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme dovute da versare in rata unica entro 60 giorni dalla ricezione, con il solo addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con conseguente aggravio di ogni spesa.
4. Non si fa luogo a riscossione del tributo qualora l'importo dovuto, esclusi altri oneri, sia pari o inferiore ad € 12,00, ad eccezione dell'importo minimo di cui all'art. 16.

5. In caso di emissione di avvisi di accertamento, la riscossione avviene in prima istanza a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale, allegato agli atti stessi. In caso di mancato pagamento, il Comune provvederà alla riscossione coattiva.
6. Viene demandata al Comune la scelta del soggetto a cui assegnare, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'incarico per l'affidamento della riscossione coattiva.
7. In caso di avvio del procedimento di riscossione coattiva, restano a carico del contribuente tutti gli oneri accessori legati ad essa.

Art. 21 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso, ove il maggior versamento derivi dalla violazione di una delle norme regolamentari relative all'obbligo di presentazione della denuncia unica di cui all'art. 19.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente⁶, calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il relativo versamento.
4. Non si fa luogo a rimborso o sgravio qualora l'importo della tariffa oggetto del rimborso, esclusi eventuali interessi, sia pari o inferiore ad € 12,00.
5. La somma di cui al comma 4 è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.

⁶ Al momento dell'approvazione del presente Regolamento tale tasso viene disciplinato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 2011, per una percentuale pari al 2,5%.

Art. 22 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa un funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

Art. 23 – Entrata in Vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano con decorrenza 01.01.2013, intendendosi abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente atto.

Art. 24 – Disposizioni Transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate ai fini della Tarsu conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche tali da dover essere dichiarate secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

Allegato A

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2 del Presente Regolamento, le seguenti sostanze, purché non pericolose e non provenienti da attività agricola:

- ✓ Rifiuti di carta, cartone e similari;
- ✓ Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo, eccetto componenti dei veicoli;
- ✓ Imballaggi primari;
- ✓ Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, purché raccolti in forma differenziata;
- ✓ Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili), purché completamente puliti e privi di residui di sostanze pericolose;
- ✓ Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- ✓ Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- ✓ Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- ✓ Prodotti di paglia;
- ✓ Scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- ✓ Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ✓ Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- ✓ Feltri e tessuti non tessuti;
- ✓ Pelle e simil-pelle;
- ✓ Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- ✓ Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- ✓ Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali;
- ✓ Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- ✓ Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- ✓ Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, eccetto quelli derivanti da attività edilizie;
- ✓ Rifiuti di metalli ferrosi e materiali non ferrosi e loro leghe;
- ✓ Manufatti di ferro tipo cpaglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, purché privi di residui di sostanze pericolose;
- ✓ Nastri abrasivi;
- ✓ Cavi e materiale elettrico in genere;
- ✓ Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- ✓ Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorate o anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- ✓ Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- ✓ Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- ✓ Accessori per l'informatica.

Appendice

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici.

(Convertito con modificazioni nella legge 214/2011 - G.U. 27.12.2011, n. 214 - Supplemento Ordinario)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. (13)
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
- 9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
12. Abrogato dalla legge 228/2012.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
- 13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo ((16))
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29 è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.

AGGIORNAMENTO (13)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 387, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo, le parole da «svolto mediante l'attribuzione» a «legge 14 settembre 2011, n. 248» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale».

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera d)) che per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trova applicazione il comma 13-bis del presente articolo.

D.P.R. 27-04-1999, n. 158

Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

(G.U. 04-06-1999, n. 129, Supplemento ordinario)

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 - Metodo normalizzato

1. È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.

2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.

Art. 3 - Determinazione della tariffa

1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.

Art. 4 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune.

Art. 5 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.
3. Abrogato.
4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 6. - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti commessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

Art. 7. - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

Art. 8. - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.

2. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.

Art. 9. - Adempimenti dei comuni

1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3. [1]

2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che i comuni medesimi determineranno.

Art. 10. - Riscossione della tariffa

1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 11. - Disposizioni transitorie

1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:

- tre anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;
- cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;
- otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;
- otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

Art. 12. - Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M.

effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici per centri di costo analitici su base regionale e statisticamente rappresentativa. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1 - (previsto dall'articolo 1, comma 1)

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$(1) \Sigma T_n = (CG + CC)n - 1 (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento

$CG_n - 1$ = costi di gestione del ciclo dei servizi afferenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

$CC_n - 1$ = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue.

2.1 Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue.

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTARES

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

* i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;

* i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori;

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie.

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

B7 - Costi per servizi

B8 - Costi per godimento di beni di terzi

B9 - Costo del personale

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali
- B13 - Altri accantonamenti
- B14 - Oneri diversi di gestione

2.2 Costi Comuni - CC

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare.

Costi Comuni Diversi = CCD

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3 Costi d'Uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$(2) CK_n = Amm + Acc + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$(3) R_n = m (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

m = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$(4) \Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(5) \Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$(6) \Sigma TV = CRT + CTARES + CRD + CTR$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria ($\text{€}/\text{m}^2$), per la superficie dell'utenza (m^2) corretta per un coefficiente di adattamento (K_a) secondo la seguente espressione:

$$(7) TF_d(n, S) = Quf \cdot S \cdot K_a(n)$$

dove:

$TF_d(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

S = Superficie dell'abitazione (m^2)

Quf = Quota unitaria ($\text{€}/\text{m}^2$), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a).

$$(8) Quf = C_{tuf} / \Sigma A_{Stot}(n) \cdot K_a(n)$$

dove:

C_{tuf} = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$Stot(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

$K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT.

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni con popolazione > 5.000 abitanti | | | |
|---|---|--------|------|
| Numero componenti del nucleo familiare | K _a Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare | | |
| | NORD | CENTRO | SUD |
| 1 | 0,80 | 0,86 | 0,81 |
| 2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 3 | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| 4 | 1,14 | 1,10 | 1,09 |
| 5 | 1,23 | 1,17 | 1,10 |
| 6 o più | 1,30 | 1,23 | 1,06 |

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni con popolazione < 5.000 abitanti | | | |
|---|---|--------|------|
| Numero componenti del nucleo familiare | K _a Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare | | |
| | NORD | CENTRO | SUD |
| 1 | 0,84 | 0,82 | 0,75 |
| 2 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
| 3 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| 4 | 1,16 | 1,10 | 1,08 |
| 5 | 1,24 | 1,17 | 1,11 |
| 6 o più | 1,30 | 1,21 | 1,10 |

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT

Nord: Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (£/kg) secondo la seguente espressione:

$$(9) TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, correte per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$(10) Quv = Qtot / \sum N(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

| Comuni | | | |
|--|---|---------|-------|
| Numero componenti del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare | | |
| | minimo | massimo | medio |
| 1 | 0,6 | 1 | 0,8 |
| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |
| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |
| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$(11) TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (£/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, correte per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$(12) Qapf = Ctapf / Sap Stot(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

| | Attività per comuni > 5000 abitanti | Kc Coefficiente potenziale produzione | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| | | NORD | | CENTRO | | SUD | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,40 | 0,67 | 0,43 | 0,61 | 0,45 | 0,63 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,30 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,33 | 0,47 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,51 | 0,60 | 0,43 | 0,52 | 0,36 | 0,44 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,76 | 0,88 | 0,74 | 0,81 | 0,63 | 0,74 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,64 | 0,45 | 0,67 | 0,35 | 0,59 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,34 | 0,51 | 0,33 | 0,56 | 0,34 | 0,57 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,20 | 1,64 | 1,08 | 1,59 | 1,01 | 1,41 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 0,95 | 1,08 | 0,85 | 1,19 | 0,85 | 1,08 |
| 9 | Case di cura e riposo | 1,00 | 1,25 | 0,89 | 1,47 | 0,90 | 1,09 |
| 10 | Ospedali | 1,07 | 1,29 | 0,82 | 1,70 | 0,86 | 1,43 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,07 | 1,52 | 0,97 | 1,47 | 0,90 | 1,17 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,55 | 0,61 | 0,51 | 0,86 | 0,48 | 0,79 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,99 | 1,41 | 0,92 | 1,22 | 0,85 | 1,13 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,11 | 1,80 | 0,96 | 1,44 | 1,01 | 1,50 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,60 | 0,83 | 0,72 | 0,86 | 0,56 | 0,91 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,09 | 1,78 | 1,08 | 1,59 | 1,19 | 1,67 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista | 1,09 | 1,48 | 0,98 | 1,12 | 1,19 | 1,50 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,82 | 1,03 | 0,74 | 0,99 | 0,77 | 1,04 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,09 | 1,41 | 0,87 | 1,26 | 0,91 | 1,38 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|-------|------|-------|------|-------|
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,38 | 0,92 | 0,32 | 0,89 | 0,33 | 0,94 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 1,09 | 0,43 | 0,88 | 0,45 | 0,92 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,57 | 9,63 | 3,25 | 9,84 | 3,40 | 10,28 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 4,85 | 7,63 | 2,67 | 4,33 | 2,55 | 6,33 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,96 | 6,29 | 2,45 | 7,04 | 2,56 | 7,36 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,02 | 2,76 | 1,49 | 2,34 | 1,56 | 2,44 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 2,61 | 1,49 | 2,34 | 1,56 | 2,45 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 7,17 | 11,29 | 4,23 | 10,76 | 4,42 | 11,24 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,56 | 2,74 | 1,47 | 1,98 | 1,65 | 2,73 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,50 | 6,92 | 3,48 | 6,58 | 3,35 | 8,24 |
| 30 | Discoteche, night club | 1,04 | 1,91 | 0,74 | 1,83 | 0,77 | 1,91 |

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

| | Attività per comuni fino a 5000 abitanti | Kc Coefficiente potenziale produzione | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| | | NORD | | CENTRO | | SUD | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32 | 0,51 | 0,34 | 0,66 | 0,29 | 0,52 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,67 | 0,80 | 0,70 | 0,85 | 0,44 | 0,74 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,63 | 0,43 | 0,62 | 0,66 | 0,75 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,30 | 0,43 | 0,23 | 0,49 | 0,34 | 0,52 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,07 | 1,33 | 1,02 | 1,49 | 1,01 | 1,55 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,80 | 0,91 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 0,99 |
| 7 | Casa di cura e riposo | 0,95 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | 0,89 | 1,20 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,00 | 1,13 | 0,76 | 1,09 | 0,90 | 1,05 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,55 | 0,58 | 0,48 | 0,53 | 0,44 | 0,63 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,87 | 1,11 | 0,86 | 1,10 | 0,94 | 1,16 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07 | 1,52 | 0,86 | 1,20 | 1,02 | 1,52 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 | 1,04 | 0,68 | 1,00 | 0,78 | 1,06 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92 | 1,16 | 0,92 | 1,19 | 0,91 | 1,45 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43 | 0,91 | 0,42 | 0,88 | 0,41 | 0,86 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 1,09 | 0,53 | 1,00 | 0,67 | 0,95 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,84 | 7,42 | 5,01 | 9,29 | 5,54 | 8,18 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3,64 | 6,28 | 3,83 | 7,33 | 4,38 | 6,32 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76 | 2,38 | 1,91 | 2,66 | 0,57 | 2,80 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 2,61 | 1,13 | 2,39 | 2,14 | 3,02 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06 | 10,44 | 6,58 | 10,89 | 0,34 | 10,88 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,04 | 1,64 | 1,00 | 1,58 | 1,02 | 1,75 |

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4 Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (£/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$(13) TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap \cdot Kd(ap)$$

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario (£/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 4a - Intervalli di produzione kg/m² per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

| | Attività per comuni > 5000 abitanti | Kd Coefficiente di produzione | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------|--------|------|------|------|
| | | kg/m ² anno | | | | | |
| | | NORD | | CENTRO | | SUD | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 3,28 | 5,50 | 3,98 | 5,65 | 4,00 | 5,50 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2 | Cinematografi e teatri | 2,50 | 3,50 | 3,60 | 4,25 | 2,90 | 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 4,20 | 4,90 | 4,00 | 4,80 | 3,20 | 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6,25 | 7,21 | 6,78 | 7,45 | 5,53 | 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 3,10 | 5,22 | 4,11 | 6,18 | 3,10 | 5,20 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 2,82 | 4,22 | 3,02 | 5,12 | 3,03 | 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 9,83 | 13,45 | 9,95 | 14,67 | 8,92 | 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 7,76 | 8,88 | 7,80 | 10,98 | 7,50 | 9,30 |
| 9 | Casa di cura e riposo | 8,20 | 10,22 | 8,21 | 13,55 | 7,90 | 9,62 |
| 10 | Ospedali | 8,81 | 10,55 | 7,55 | 15,67 | 7,55 | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,78 | 12,45 | 8,90 | 13,55 | 7,90 | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 4,50 | 5,03 | 4,68 | 7,89 | 4,20 | 6,93 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 8,15 | 11,55 | 8,45 | 11,26 | 7,50 | 9,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 9,08 | 14,78 | 8,85 | 13,21 | 8,88 | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,92 | 6,81 | 6,66 | 7,90 | 4,90 | 8,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 8,90 | 14,58 | 9,90 | 14,63 | 10,45 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista | 8,95 | 12,12 | 9,00 | 10,32 | 10,45 | 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 6,76 | 8,48 | 6,80 | 9,10 | 6,80 | 9,11 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 8,95 | 11,55 | 8,02 | 11,58 | 8,02 | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,13 | 7,53 | 2,93 | 8,20 | 2,90 | 8,25 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 | 8,91 | 4,00 | 8,10 | 4,00 | 8,11 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 45,67 | 78,97 | 29,93 | 90,55 | 29,93 | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 39,78 | 62,55 | 24,60 | 39,80 | 22,40 | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 32,44 | 51,55 | 22,55 | 64,77 | 22,50 | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 16,55 | 22,67 | 13,72 | 21,55 | 13,70 | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,60 | 21,40 | 13,70 | 21,50 | 13,77 | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 58,76 | 92,56 | 38,90 | 98,96 | 38,93 | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 12,82 | 22,45 | 13,51 | 18,20 | 14,53 | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari | 28,70 | 56,78 | 32,00 | 60,50 | 29,50 | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club | 8,56 | 15,68 | 6,80 | 16,83 | 6,80 | 16,80 |

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

| | Attività per comuni fino a 5000 abitanti | Kd Coefficiente di produzione | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| | | kg/m ² anno | | | | | |
| | | NORD | | CENTRO | | SUD | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 2,60 | 4,20 | 2,93 | 5,62 | 2,54 | 4,55 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 5,51 | 6,55 | 5,95 | 7,20 | 3,83 | 6,50 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 3,11 | 5,20 | 3,65 | 5,31 | 3,80 | 6,64 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 2,50 | 3,55 | 1,95 | 4,16 | 2,97 | 4,55 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 8,79 | 10,93 | 8,66 | 12,65 | 8,91 | 13,64 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 6,55 | 7,49 | 5,52 | 7,23 | 7,51 | 8,70 |
| 7 | Casa di cura e riposo | 7,82 | 8,19 | 7,88 | 8,20 | 7,80 | 10,54 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,21 | 9,30 | 6,48 | 9,25 | 7,89 | 9,26 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 4,50 | 4,78 | 4,10 | 4,52 | 3,90 | 5,51 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 7,11 | 9,12 | 7,28 | 9,38 | 8,24 | 10,21 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 8,80 | 12,45 | 7,31 | 10,19 | 8,98 | 13,34 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 5,90 | 8,50 | 5,75 | 8,54 | 5,85 | 9,34 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 7,55 | 9,48 | 7,82 | 10,10 | 7,98 | 12,75 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,50 | 7,50 | 3,57 | 7,50 | 3,62 | 7,53 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 | 8,92 | 4,47 | 8,52 | 5,91 | 8,34 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 39,67 | 60,88 | 42,56 | 78,93 | 48,74 | 71,99 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 29,82 | 51,47 | 32,52 | 62,31 | 38,50 | 55,61 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 14,43 | 19,55 | 16,20 | 22,57 | 5,00 | 24,68 |
| 19 | Plurificenze alimentari e/o miste | 12,59 | 21,41 | 9,60 | 20,35 | 18,80 | 26,55 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 49,72 | 85,60 | 55,94 | 92,55 | 3,00 | 95,75 |
| 21 | Discoteche, night club | 8,56 | 13,45 | 8,51 | 13,42 | 8,95 | 15,43 |

5. Abrogato.

D.Lgs. 15-12-1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(G.U. 23-12-1997, n. 298, Supplemento ordinario)

Art. 52. - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei utenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il utente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. Abrogato.

D.Lgs. 31-10-1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

(G.U. 27-11-1990, n. 277, Supplemento ordinario)

Art. 28 - Dichiarazione della successione (Art. 35, comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4, legge n. 880/1986)

1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.

2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari.

3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo.

5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunciato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.

6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.

7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamiliioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

8. La dichiarazione nulla si considera omessa.

Art. 29 - Contenuto della dichiarazione (Art. 37, comma 2, D.P.R. n. 637/1972)

1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;

b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;

c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

d) gli estremi degli atti di alienazione a titolo oneroso di cui all'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;

e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;

f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;

g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;

h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera e);

i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;

l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;

m) il valore globale netto dell'asse ereditario;

n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.

n-bis) gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecarie e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.

3. Le somme e i valori devono essere indicati con arrotondamento dei relativi importi alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, per eccesso se è superiore.

Art. 30 - Allegati alla dichiarazione (Art. 38 D.P.R. n. 637/1972)

1. Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;

c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;

e) gli estratti catastali relativi agli immobili;

f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;

g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;

- h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
- l-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, comma 3.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestato di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purché alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.
- Art. 31 - Termine per la presentazione della dichiarazione (Art. 39 D.P.R. n. 637/1972)
1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
- per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;
 - nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento;
 - nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;
 - dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
 - dalla data della rinuncia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
 - dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;
 - per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
 - per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente.

D.Lgs. 03-04-2006, n. 152
 Norme in materia ambientale.
 (G.U. 14-04-2006 n. 88, Supplemento ordinario n. 96)

Art. 184 - (Classificazione)

1. (...)
2. Sono rifiuti urbani:
- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- (...)

D.P.R. 29-09-1973, n. 600
 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
 (G.U. 16-10-1973, n. 268, Supplemento ordinario)

Art. 60 - (Notificazioni)

- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al utente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
- la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
 - il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
 - salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
 - è in facoltà del utente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
 - quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del utente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
 - le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
- L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente.
- Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

D.M. 12 09 2012
 Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero nei confronti del destinatario dell'atto notificato
 (G.U. 30-10-2012, n. 254)

Art. 1 Ripetibilità delle spese di notifica

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

Art. 2 Costo della notifica

- L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 5,18 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
- L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 8,35 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dell'art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

Art. 3 Esclusioni

- Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione è tenuta su richiesta.
- È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

Art. 4 Effetti

- Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.Lgs. 18-12-1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 562.

Art. 13 - Ritardati ed omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalle dichiarazioni, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione delle maggior imposte ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

L. 27-12-2006, n. 296

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007).

(G.U. 27-12-2006, n. 299, Supplemento Ordinario)

Art. 1 - Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

(...)

158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazioni, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, dei termini e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati o rimborsati. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. (...)
171. Le norme di cui ai commi da 162 a 170, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
172. - 178. (...)
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:
 - a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;
 - b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera dj, e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di III categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

CODICE CIVILE - ART. 1117 - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici sovrani, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.